

BASILICATA

L.R. 15 gennaio 2021, n. 5 (1) (Capo IV)

Garante regionale dei diritti della persona.

(1) Pubblicata nel B.U. Basilicata 16 gennaio 2021, n. 7.

(...)

CAPO IV

Ufficio del garante del diritto alla salute e delle persone con disabilità

Art. 17 Funzioni del Garante del diritto alla salute e delle persone con disabilità. In vigore dal 16 gennaio 2021

1. La Regione Basilicata affida all'ufficio del Garante regionale dei diritti della persona la funzione di Garante per il diritto alla salute ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, commi 1, 2 e 3, della legge 8 marzo 2017 n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie).

2. Il Garante regionale dei diritti della persona, nella sua funzione di Garante per il diritto alla salute e delle persone con disabilità, può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria e socio sanitaria.

3. Il Garante regionale dei diritti per la persona acquisisce, anche digitalmente, gli atti relativi alla segnalazione pervenuta e, qualora abbia verificato la fondatezza della segnalazione, interviene a tutela del diritto leso, sia invitando il rappresentante legale dell'amministrazione interessata a provvedere tempestivamente a garantire il rispetto delle normative vigenti, sia con i poteri e le modalità stabiliti dalla presente legge. Nell'esercizio della sua funzione il Garante del diritto alla salute, il Garante regionale dei diritti della persona può compiere accessi presso le strutture sanitarie anche avvalendosi della collaborazione della struttura amministrativa regionale competente in materia di servizio ispettivo sanitario e socio-sanitario regionale.

4. L'ufficio di Garante dei diritti delle persone con disabilità è svolto al fine di assicurare sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi delle persone con disabilità, nel rispetto della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e dei diritti delle persone handicappate), in armonia con l'*art. 5 della L.R.Stat. 17 novembre 2016, n. 1* "Statuto

della Regione Basilicata" e in conformità ai principi di uguaglianza e solidarietà di cui agli articoli 2 e 3 della Costituzione, con la presente legge la Regione Basilicata istituisce presso il Consiglio Regionale della Basilicata il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, di seguito denominato Garante, a cui è affidata la protezione e la tutela non giurisdizionale dei diritti dei disabili residenti, domiciliati anche temporaneamente o aventi stabile dimora sul territorio regionale.

5. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

6. Il Garante in relazione ai compiti concernenti le persone con disabilità si avvale della collaborazione, con funzioni meramente consultive, di un disabile nominato ai sensi della legge regionale n. 32 del 2000 tra disabili designati dalle associazioni dei disabili operanti in Basilicata tra gli iscritti con disabilità non inferiore al 76%.

Art. 18 Ambito di intervento e modalità. **In vigore dal 16 gennaio 2021**

1. Per le finalità di cui all'art. 1, il Garante in collaborazione e in stretto raccordo con i competenti Assessorati regionali, con l'Amministratore di sostegno, gli enti e le istituzioni che si occupano di disabilità, svolge e promuove:

a) l'affermazione del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità, promuovendo la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, e ponendo in essere azioni di contrasto ai fenomeni discriminatori;

b) la piena accessibilità dei servizi e delle prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona con disabilità e la piena integrazione sociale;

c) la collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche per agevolare la conoscenza della normativa in materia, dei relativi strumenti di tutela e per agevolare l'obbligo scolastico anche da parte degli alunni disabili che vivono in contesti sociali a rischio di esclusione;

d) le azioni per accogliere le segnalazioni in merito a variazioni dei diritti dei disabili per sollecitare le amministrazioni competenti nell'adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela e il rispetto dei diritti;

e) il rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, anche attraverso la promozione di azioni positive in raccordo con la Consigliera regionale di parità di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro);

f) la sensibilizzazione presso gli organi di informazione, a mezzo stampa, radio, televisione e web, nei confronti dei diritti delle persone con disabilità;

g) il sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali e propone alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione;

h) l'utilizzo dell'elenco degli amministratori di sostegno previsti dall'*art. 3, comma 1 della legge regionale 4 giugno 2020, n. 15* (Interventi per la promozione e la valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli, in attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 6);

i) la formulazione di proposte ovvero pareri su atti normativi e di indirizzo che riguardino le disabilità di competenza della regione e degli enti locali;

j) ispezioni negli uffici pubblici o nelle sedi di servizi aperti al pubblico al fine di valutare l'assenza di barriere architettoniche.

2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al precedente comma 1, il Garante:

a) collabora con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, alla raccolta ed elaborazione dei dati alla condizione delle persone con disabilità;

b) riceve, tramite apposita sezione del sito istituzionale della Regione, segnalazioni in merito a violazioni dei diritti delle persone con disabilità, in ordine a quanto specificato nel comma 1, lettere b), c), e) e j) del presente articolo;

c) segnala alle direzioni provinciali del lavoro l'inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, da parte dei datori di lavoro pubblici e privati o da parte di coloro che risultano essere aggiudicatari di appalti pubblici ai sensi dell'art. 17 della legge n. 68 del 1999;

d) svolge attività di informazione nei riguardi dei soggetti che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilità, ai sensi dell'art. 2 della legge 1° marzo 2006, n. 67;

e) sostiene studi, ricerche e scambi di esperienze negli ambiti della tutela dei diritti delle persone con disabilità;

f) attiva interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione degli enti locali a tutela dei disabili;

g) il Garante può costituirsi parte civile nei procedimenti penali in cui la parte offesa è una persona con disabilità, ai sensi dell'art. 32, secondo comma, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104;

h) riferisce semestralmente alla Giunta regionale e alle commissioni consiliari competenti sull'attività svolta.

(...)